



Provincia di Ravenna

**Regolamento
per lo svolgimento degli esami per il conferimento
dell'abilitazione alla professione di
“Insegnante di teoria” e/o “Istruttore di guida” di autoscuola**

(approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 27/03/2012)

INDICE - SOMMARIO

Art. 1 – Finalità	2
Art. 2 - Norme generali	2
Art. 3 - Avviso pubblico	2
Art. 4 - Requisiti morali e titoli per la ammissione agli esami e condizioni di esclusione	2
Art. 5 - Conversione dell'abilitazione ad istruttore di guida militare	4
Art. 6 - Domanda di ammissione all'esame	4
Art. 7 - Ammissione all'esame	4
Art. 8 - Commissione esaminatrice	5
Art. 9 - Esame per l'abilitazione ad insegnante di teoria	6
Art. 10 - Esame per l'abilitazione ad istruttore di guida	7
Art. 11 - Esame per l'abilitazione ad insegnante di teoria ed istruttore di guida	8
Art. 12 - Estensione dell'abilitazione	9
Art. 13 - Comunicazioni relative all'esame e rilascio dell'attestato di idoneità professionale	9
Art. 14 - Accertamenti e revoca dell'attestato	9
Art. 15 - Accesso agli atti della procedura	10
Art. 16 - Adeguamento normativo	10

Art. 1
FINALITA'

1. Il presente regolamento è adottato per consentire alla Provincia di Ravenna l'esercizio della funzione prevista dall'art. 105, comma 3, lett. c) del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112 e disciplina le modalità per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di "Insegnante di teoria" e di "Istruttore di guida" di autoscuola presso la Provincia di Ravenna, ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, (in seguito indicato Codice della Strada) e del D.M. 26/01/2011, n. 17 (in seguito indicato DM 17/11) e della Legge Regionale Emilia Romagna 13/05/2003, n. 9 (in seguito indicata LR 9/03).

Art. 2
NORME GENERALI

1. Gli esami di abilitazione si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
2. Lo scopo degli esami è consentire la valutazione, oltre che delle conoscenze, anche delle attitudini all'insegnamento dei richiedenti l'abilitazione.
3. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Settore provinciale competente.
4. Gli esami di abilitazione si svolgono, di massima, con cadenza semestrale, salvo diversa determinazione del Responsabile del Settore competente, in relazione alle richieste degli utenti.

Art. 3
AVVISO PUBBLICO

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale è stabilita mediante avviso pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento ed è pubblicato all'Albo Pretorio Telematico della Provincia per giorni 30 (trenta) consecutivi.
2. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del bando.

Art. 4
REQUISITI MORALI E TITOLI PER LA AMMISSIONE AGLI ESAMI E
CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

1. Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria di autoscuola coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore ai diciotto anni;
 - b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
 - c) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1 del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) patente di guida almeno della categoria B o B speciale in corso di validità;
 - e) attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante, di cui all'articolo 2 del DM 17/11.
2. Possono essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida di autoscuola coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. età non inferiore ai ventuno anni;
 - b. diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale;

- c. non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1 del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d. patente di guida in corso di validità comprendente almeno le categorie:
 - d.1. A, B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali, per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (abilitazione ad istruttore completa); oppure
 - d.2. B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali, per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, esclusi i ciclomotori e i motocicli, nonché per la loro revisione (abilitazione ad istruttore parziale);
 - d.3. B speciale, C speciale, D speciale, ai soli fini della presentazione della dichiarazione di inizio attività di autoscuola (abilitazione ad istruttore amministrativa, ai soli fini della dichiarazione di cui all'art. 123, comma 5, del Codice della Strada).
 - e. attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore, di cui all'articolo 7 del DM 17/11.
3. I candidati di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre ai requisiti di cui sopra, devono essere in possesso del requisito di buona condotta; si considerano in possesso di tale requisito coloro che soddisfano tutte le seguenti condizioni ai sensi della LR 9/03 Allegato "D", punto 3:
- a) non essere dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
 - b) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. n. 159/2011;
 - c) non essere stati condannati a pena detentiva superiore a tre anni, ovvero indipendentemente dalla pena inflitta, non essere stati condannati per uno dei seguenti reati:
 - 1) articolo 348 Codice Penale – Abusivo esercizio di una professione;
 - 2) articolo 432 Codice Penale – Attentati alla sicurezza dei trasporti;
 - 3) articolo 527 Codice Penale – Atti osceni;
 - 4) articolo 575 Codice Penale – Omicidio;
 - 5) articolo 581 Codice Penale – Percosse;
 - 6) articolo 589 Codice Penale – Omicidio colposo;
 - 7) articolo 593 Codice Penale – Omissione di soccorso;
 - 8) articolo 609 bis Codice Penale – Violenza sessuale
 - 9) articolo 610 Codice Penale – Violenza privata;
 - 10) articolo 613 Codice Penale – Stato di incapacità procurato mediante violenza;
 - 11) articolo 624 Codice Penale – Furto;
 - 12) articolo 628 Codice Penale – Rapina;
 - 13) articolo 629 Codice Penale – Estorsione;
 - 14) articolo 630 Codice Penale – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
 - 15) articolo 640 Codice Penale – Truffa;
 - 16) articolo 646 Codice Penale – Appropriazione indebita;
 - 17) articolo 648 Codice Penale – Ricettazione;
 - 18) articolo 648 bis Codice Penale – Riciclaggio;
 - 19) articolo 660 Codice Penale – Molestie e disturbo alle persone;
 - 20) articolo 688 Codice Penale – Ubriachezza;
 - 21) articolo 690 Codice Penale – Determinazione in altri dello stato di ubriachezza;
- Sono fatti comunque salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi; per i reati sopra elencati, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.
4. I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti dall'interessato in copia autenticata, unitamente alla traduzione giurata e alla autocertificazione di valore in loco dello stesso.

5. I requisiti su indicati devono essere posseduti dagli interessati entro la scadenza del bando di cui all'art. 3 del presente regolamento, a pena di esclusione dal procedimento.

Art. 5

CONVERSIONE DELL'ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA MILITARE

1. Ai sensi dell'art. 138, comma 6 del Codice della Strada gli istruttori di guida militare possono convertire, entro un anno dal congedo o dalla cessazione dal servizio, l'abilitazione ad istruttore di guida militare in analogo certificato di abilitazione civile, senza sostenere l'esame.
2. Il richiedente, che non deve dichiarare il titolo di studio, deve comunque essere in possesso delle patenti di guida di cui all'art. 4, comma 2, lettera d), punti d.1. o d.2. del presente regolamento a seconda della tipologia di abilitazione che intende conseguire. Qualora il richiedente sia in possesso di patente di categoria inferiore potrà, sempre nel limite di un anno, conseguire la patente per dette categorie.
3. Qualora il titolare di abilitazione ad istruttore di guida militare non abbia compiuto i ventuno anni, si darà corso alla conversione del titolo, condizionando l'esercizio della professione al compimento del ventunesimo anno di età.
4. L'istruttore di guida militare in possesso della conversione in titolo abilitativo civile sarà soggetto all'obbligo della formazione periodica prevista dall'art. 9 del DM 17/11, a decorrere dalla data di conseguimento della conversione.

Art. 6

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME

5. Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, devono rivolgere domanda in bollo al Servizio competente della Provincia di Ravenna, con la quale dichiarano, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000 e successive integrazioni ed modificazioni, quanto di seguito elencato:
 - a) generalità, residenza e cittadinanza ed eventuale regolarità del soggiorno;
 - b) tipo di esame che si vuole sostenere. Si può richiedere di sostenere l'esame per l'abilitazione ad insegnante di teoria o ad istruttore di guida o entrambe le abilitazioni;
 - c) il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4;
6. Alla domanda, a pena di esclusione, dovrà essere allegata l'attestazione del pagamento dei diritti di segreteria quantificati in € 60,00 come da Allegato "A", punto 1 della LR 9/03. Qualora l'interessato presenti domanda d'esame per l'ottenimento di entrambe le abilitazioni di insegnante di teoria e istruttore di guida dovrà versare € 60,00 per ciascuna delle abilitazioni richieste. In nessun caso la somma verrà restituita.

Art. 7

AMMISSIONE ALL'ESAME

1. Il Settore provinciale competente all'effettuazione degli esami abilitativi alla professione di Insegnante di teoria e Istruttore di guida di autoscuola:
 - a) provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione agli esami e fa richiesta di eventuale regolarizzazione della documentazione prodotta. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza del bando;
 - b) redige atto dirigenziale di ammissione e/o di esclusione dei candidati alle prove d'esame;
 - c) provvede a comunicare agli esclusi, con lettera raccomandata AR, i motivi della non ammissione;
 - d) predispone l'elenco dei candidati ammessi, che viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico della Provincia per giorni 15 (quindici) consecutivi, nel sito Web dell'Ente, che ha valore di notifica a tutti gli effetti. Copia di tale elenco deve essere esposto nei locali

dell'Ufficio Provinciale preposto alla effettuazione degli esami ed al rilascio del titolo abilitativo e trasmesso alla Commissione d'esame;

- e) redige atto di approvazione dei lavori della commissione entro il termine del procedimento di cui alla lettera a) del presente articolo;
- f) cura la pubblicazione degli esiti finali delle prove;
- g) provvede al rilascio degli attestati di cui all'art. 13, comma 2 del presente regolamento.

Art. 8

COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione Insegnanti/Istruttori che cura lo svolgimento degli esami accertando l'idoneità dei candidati al conseguimento della qualifica di insegnante di teoria e di istruttore di guida di autoscuola, è istituita con determina dirigenziale dal Dirigente del Settore competente, e dura in carica tre anni.
2. La Commissione è composta da:
 - il Presidente, designato dalla Provincia, individuato nei ruoli della Dirigenza ovvero tra Funzionari di categoria D, appartenenti al profilo tecnico o a quello amministrativo;
 - due componenti esperti delle materie d'esame:
 - a) un membro esperto designato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Ufficio Motorizzazione Civile di Ravenna;
 - b) un membro esperto designato dalla Provincia di Ravenna.
3. Per le sole prove pratiche riservate agli istruttori, atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, B, C+E, D, la Commissione può essere ampliata con uno o più soggetti aggiuntivi, titolari delle patenti su indicate adeguate alla guida dei veicoli necessari allo svolgimento della prova.
4. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti, che, per quanto riguarda le sedute delle prove pratiche, prevede anche la presenza dei commissari integrativi e si riunisce su convocazione del Presidente o del suo supplente.
5. Le decisioni della Commissione vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Settore competente.
7. Non possono far parte della Commissione i componenti degli organi di direzione politica dell'ente, coloro che ricoprono cariche politiche o sindacali, nonché coloro che svolgono attività di insegnamento presso le autoscuole o presso soggetti attuatori dei corsi di formazione di cui al DM 17/11. Non possono essere componenti né svolgere le funzioni di segretario coloro per i quali sussista un rapporto di matrimonio o convivenza, grave inimicizia, ovvero un vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con altro componente o con alcuno dei candidati ammessi all'esame.
8. Per il presidente, per ogni membro e per il segretario è nominato un supplente, che sostituirà il titolare in caso di sua assenza o impedimento.
9. Nel caso di sostituzione di un componente della commissione esaminatrice conservano validità tutte le operazioni precedentemente espletate.
10. I compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario della commissione esaminatrice ai sensi della LR 9/03 art. 6, comma 5, sono determinati in € 400,00, per ogni sessione d'esame.
11. Al membro aggiunto per le prove pratiche di guida viene riconosciuto un gettone di presenza di importo proporzionato al parziale impegno rispetto ai restanti membri della Commissione quantificato in € 160,00 per ogni sessione d'esame.
12. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi del presente regolamento.
13. La Provincia di Ravenna può stipulare convenzioni con altre Province, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per l'organizzazione e lo

svolgimento unitario degli esami in base a livelli sovra provinciali di aggregazione territoriale, anche avvalendosi di un'unica Commissione.

Art. 9

ESAME PER L'ABILITAZIONE AD INSEGNANTE DI TEORIA

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità alla professione di "Insegnante di teoria" di autoscuola verte sulle seguenti materie d'esame:
 - Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario)
 - Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione)
 - Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo
 - Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale
 - Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
 - Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione)
 - Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità
 - Trasporto delle merci pericolose
 - Conducenti e titoli abilitativi alla guida
 - Norme di comportamento sulle strade
 - Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni
 - Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
 - Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.
 - Elementi di primo soccorso
 - Elementi di fisica
 - Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante
2. L'esame consiste nello svolgimento di quattro prove da svolgere secondo il seguente ordine e come di seguito specificato:
 - a) la prima prova scritta, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B". Non è ammesso alla successiva prova il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.
 - b) La seconda prova scritta, della durata minima di due ore e massima di sei ore come stabilito dalla Commissione d'esame, consiste nella trattazione di tre temi predisposti dalla Commissione esaminatrice, scelti tra gli argomenti del programma d'esame di cui al comma 1. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra 0 e 10. Sarà ammesso alla terza prova il candidato che avrà conseguito, per ciascuna prova, un punteggio non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, a punti 18/30.
 - c) Il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. E' ammesso alla successiva prova orale il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18/30.
 - d) La prova orale comporta il dare esaurienti risposte a quesiti che vertono sugli argomenti di cui al precedente comma 1. La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30.

Art. 10

ESAME PER L'ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità alla professione di "Istruttore di guida" di autoscuola verte sulle seguenti materie d'esame:
 - Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
 - Elementi di fisica
 - Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli ed utilizzo dei diversi dispositivi
 - Norme di comportamento sulle strade
 - Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
 - Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.
 - Elementi di primo soccorso
2. L'esame consiste nello svolgimento di tre prove da svolgere secondo il seguente ordine e come di seguito specificato:
 - a) la prima prova scritta, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B". Non è ammesso alla successiva prova il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.
 - b) La prova orale, comporta il dare esaurienti risposte a quesiti che vertono sugli argomenti di cui al precedente comma 1. La prova si intende superata ed il candidato è quindi ammesso alle prove pratiche di guida, con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30.
 - c) Il candidato sostiene le seguenti prove pratiche di guida per dimostrare la propria capacità di istruzione:
 1. (solo per l'abilitazione completa valida per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi), istruzione alla guida di un veicolo della categoria A con cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;
 2. istruzione alla guida di un veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;
 3. istruzione alla guida di un veicolo della categoria C+E o D, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;

Ad ogni prova è assegnato un punteggio da 0 a 10. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a punti 18/30. I candidati che hanno richiesto l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del DM 17/11 sostengono unicamente le prove descritte ai precedenti punti c2) e c3). Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo sulle due prove non inferiore a 12/20.
3. I mezzi sui quali dovrà svolgersi la prova pratica saranno forniti a cura e spese del candidato e dovranno avere le caratteristiche di cui all'articolo 7, comma 4 del DM 17/11 ed essere adibiti ad *uso autoscuola*.
4. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore ai soli fini della presentazione della dichiarazione di inizio attività di autoscuola, di cui agli artt. 123, comma 5 del Codice della Strada e 5, comma 2 del DM 17/11, sostengono solo le prove di cui al precedente comma 2, lett. a) e b).

Art. 11
ESAME PER L'ABILITAZIONE AD INSEGNANTE DI TEORIA
ED ISTRUTTORE DI GUIDA

1. I candidati possono richiedere di sostenere l'esame per entrambe le abilitazioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida, nella stessa sessione d'esame. In tal caso la prima prova scritta, di cui all'articolo 9, comma 2, lett. a) e articolo 10, comma 2, lett. a) del presente regolamento sarà comune.
2. L'esame consiste nello svolgimento delle prove come di seguito specificato:
 - a) la prima prova scritta, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B". Non è ammesso alla successiva prova il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.
 - b) La seconda prova scritta, della durata minima di due ore e massima di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, consiste nella trattazione di tre temi predisposti dalla Commissione esaminatrice, scelti tra gli argomenti del programma d'esame di cui all'art. 9, comma 1 del presente regolamento. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra 0 e 10. Sarà ammesso alla terza prova il candidato che avrà conseguito, per ciascuna prova, un punteggio non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, a punti 18/30. Qualora il candidato non superi la presente prova è escluso dall'abilitazione ad insegnante di teoria ed accede alla prova di cui alla lettera d2) del presente articolo.
 - c) Il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. E' ammesso alla successiva prova orale il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18/30. Qualora il candidato non superi la presente prova è escluso dall'abilitazione ad insegnante di teoria ed accede alla prova di cui alla lettera d2) del presente articolo.
 - d) Il candidato sostiene un'unica prova orale come di seguito specificato:
 - d1) prova orale che comporta il dare esaurienti risposte a quesiti che vertono sugli argomenti di cui all'art. 9, comma 1 e all'art. 10, comma 1 del presente regolamento. La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30. Il superamento di tale prova comporta il conseguimento dell'abilitazione ad insegnante di teoria di autoscuola e l'accesso alle prove pratiche di guida di cui alla successiva lettera e);
 - d2) qualora il candidato non abbia superato le prove di cui alle lett. b) o c) del presente articolo sostiene la prova orale che comporta il dare esauriente risposta ai quesiti che vertono sul programma di cui all'art. 10, comma 1 del presente regolamento. La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30. Il candidato è ammesso alle prove di cui alla lettera e) del presente articolo.
 - e) Il candidato sostiene le seguenti prove pratiche di guida per dimostrare la propria capacità di istruzione:
 1. (solo per l'abilitazione completa valida per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi), istruzione alla guida di un veicolo della categoria A con cilindrata non inferiore a 600 cm³ condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;
 2. istruzione alla guida di un veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;

3. istruzione alla guida di un veicolo della categoria C+E o D, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;

Ad ogni prova è assegnato un punteggio da 0 a 10. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a punti 18/30. I candidati che hanno richiesto l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del DM 17/11 sostengono unicamente le prove descritte ai precedenti punti e2) ed e3). Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo sulle due prove non inferiore a 12/20.

3. I mezzi sui quali dovrà svolgersi la prova pratica saranno forniti a cura e spese del candidato e dovranno avere le caratteristiche di cui all'articolo 7, comma 4 del DM 17/11 ed essere adibiti ad uso autoscuola.

Art. 12

ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE

1. Gli insegnanti di teoria già abilitati che intendono conseguire anche l'idoneità ad istruttore di guida, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, devono sostenere tutte le prove d'esame di cui all'articolo 10, tranne quella scritta indicata al comma 2 lettera a).
2. Gli istruttori di guida che intendano conseguire anche l'idoneità ad insegnante di teoria, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, devono sostenere tutte le prove d'esame di cui all'articolo 9, tranne quella scritta, indicata al comma 2, lett. a).
3. Gli istruttori abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, esclusi i ciclomotori e i motocicli, che intendano integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequentano la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera B) del DM 17/11 relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo e sono ammessi direttamente a sostenere la prova pratica di cui all'articolo 10, comma 2, lett. c), 1° punto (prova su moto). Alla prova è assegnato un punteggio da 0 a 10. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 6/10.

Art. 13

COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ESAME E RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE

1. Sulla base del verbale della Commissione, al termine di ogni sessione d'esame viene formato l'elenco degli idonei e dei respinti, esito che verrà reso noto tramite pubblicazione all'Albo pretorio della Provincia per giorni 15 (quindici) consecutivi e nel sito Web dell'Ente.
2. Il Settore competente provvede ad emettere gli attestati di abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida, *in unico originale* munito di bollo da consegnare al candidato che ha superato l'esame, con l'indicazione dell'abilitazione conseguita.

Art. 14

ACCERTAMENTI E REVOCA DELL'ATTESTATO

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la Provincia effettua, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione e in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di ammissione all'esame.
2. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti prescritti dal presente regolamento, il Dirigente del Settore competente procede, con proprio provvedimento, alla revoca dell'attestato. Inoltre, nel caso di dichiarazione non

veritiera, la Provincia di Ravenna segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché accerti l'eventuale sussistenza di reati.

Art. 15

ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

Art. 16

ADEGUAMENTO NORMATIVO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme comunitarie, statali, regionali e statutarie.
2. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.
3. L'entrata in vigore del presente regolamento abroga precedenti disposizioni regolamentari sulla stessa materia.